

Tribunale di Prato

Il giudice dr.ssa Costanza Comunale,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sentiti i coniugi e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione;
rilevato che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rilevato, pertanto, che alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare può essere formulato nel presente giudizio, posto che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare è stato previsto dal legislatore solo a tutela dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
che, pertanto, sul punto valgono le regole del diritto civile che, allo stato, in assenza di accertamenti contrari, prevedono che la proprietà dell'immobile adibito a casa familiare sia di parte convenuta, il quale ha diritto di averne l'immediata disponibilità, salvi diversi accordi tra le parti;
che non si rende necessario fissare un termine per il rilascio dell'immobile da parte della ricorrente alla luce del dettato dell'art. 473bis.22 c.p.c. il quale attribuisce alla presente ordinanza natura di titolo esecutivo;
ritenuto, sotto il profilo economico, che, allo stato, in attesa di un approfondimento istruttorio, debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente da parte del convenuto, tenuto conto del fatto che la stessa risulta attualmente priva di occupazione lavorativa e che, al contrario, i redditi d'impresa del convenuto risultano più che dignitosi (il reddito complessivo supera i 100.000,00 euro e le imposte risultano pari ad euro 31.000,00 circa e la contrazione di mutui non è di per indice di scarse capacità economiche bensì il contrario);
ritenuto, comunque, che alla luce della complessiva situazione debitoria del convenuto possa determinarsi tale contributo nella somma mensile di euro 600,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;

ritenuto, sotto il profilo istruttorio, che le prove orali richieste dalle parti siano inammissibili in quanto formulate genericamente, irrilevanti ai fini del decidere e aventi ad oggetto fatti da provarsi documentalmente;

ritenuto, al contrario, che debbano essere disposte indagini da delegare alla polizia tributaria, avente il contenuto indicato in dispositivo, volte ad accertare la reale ed effettiva situazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti, con conseguente assorbimento delle istanze ex art. 210 c.p.c. formulate;

P.Q.M.

- 1) autorizza i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- 2) pone a carico di parte convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento di parte ricorrente, versando alla medesima, entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 600,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- 3) visto l'art. 473bis.2 c.p.c., dispone procedersi ad accertamenti tramite Guardia di Finanza, Comando Nucleo Polizia Tributaria di Prato, con facoltà di subdelega in ordine all'eventuale diversa competenza territoriale, sulla situazione patrimoniale e reddituale, nonché sulla capacità economica di:
[REDACTED] nata a Prato il [REDACTED] C.F. [REDACTED]
[REDACTED] nonché di [REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED] C.F. [REDACTED]
[REDACTED], con specifico riguardo, dal 2021 ad oggi:

- a) ai redditi percepiti;
- b) ai beni mobili registrati intestati direttamente o per interposta persona;
- c) ai beni immobili intestati direttamente o per interposta persona;
- d) ai conti correnti e/o postali, ai conti titoli, ai depositi, ai libretti di risparmio, a eventuali portafogli finanziari e strumenti finanziari e ai fondi di investimento (allo stesso intestati o cointestati o sui quali lo stesso abbia la firma per la delega);
- e) alle eventuali quote detenute, direttamente o per interposta persona, in società;
- f) alle polizze di assicurazione intestate o cointestate e a forme di previdenza complementare (piani di accumulo, fondi pensioni, etc.);
- g) ai finanziamenti ottenuti da istituti di credito o finanziari, specificando lo stato attuale del debito;

Autorizza la Guardia di Finanza:

- a svolgere le indagini suddette anche in via telematica, previa consultazione dell'“Archivio dei Rapporti”;

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 107/2025 del 21/02/2025
RG n. [REDACTED]/2024

- a chiedere copia dei documenti sopra indicati agli istituti di credito, postali, assicurativi, agli enti previdenziali e assistenziali, alle società di assicurazione e ai soggetti, pubblici o privati, che li detengono, oscurando il nominativo dei soggetti terzi cointestatari dei conti;
- a conservare copia dei suddetti documenti, garantendone la riservatezza, e a farne uso per i propri fini istituzionali;
- a richiedere, ove occorra, alla Cancelleria la trasmissione degli atti del presente procedimento.

Assegna alla Guardia di Finanza termine fino al 7.5.2025 per trasmettere a questo Ufficio una relazione delle indagini eseguite, corredata dei relativi allegati;

- 4) rinvia il procedimento all'udienza del 21.5.2025 ore 11.30 per la prosecuzione;
- 5) avverte le parti che il presente procedimento potrebbe concludersi verosimilmente entro il primo semestre 2026.

Si comunichi alle parti e alla Guardia di Finanza di Prato - Nucleo P.T.

Prato, 21/02/2025

Il giudice
dr.ssa Costanza Comunale